

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XXXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

| INDICE | | PAG. |
|---|---|----------|
| | PAG. | |
| Comunicazione del Presidente: | | |
| PRESIDENTE | 372 | |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | |
| Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, concernente aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria. (<i>Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato</i>). (520-51-B) | 372 | |
| PRESIDENTE | 372, 373 | |
| MOLINAROLI, <i>Relatore</i> | 372, 373 | |
| CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 373 | |
| MIGLIORI | 373 | |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi): | | |
| Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) | 374 | |
| PRESIDENTE | 374 | |
| Decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): <i>Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato</i> . (520-40) | 374 | |
| PRESIDENTE | 374, 375 | |
| | | PAG. |
| | FABRIANI, <i>Relatore</i> | 374, 376 |
| | BIANCO | 375 |
| | CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> | 376 |
| | Decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111 (Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): <i>Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro</i> . (520-79) | 376 |
| | PRESIDENTE | 376 |
| | FABRIANI, <i>Relatore</i> | 376 |
| | AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 376 |
| | Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128 (Stralcio): <i>Attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado</i> . (520-98) | 377 |
| | PRESIDENTE | 377 |
| | Decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, (Stralcio): <i>Corresponsione dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani</i> . (520-99) | 377 |
| | PRESIDENTE | 377 |
| | Decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 (Stralcio): « <i>Concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti</i> ». (520-100) | 377 |
| | PRESIDENTE | 377 |

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

| | PAG. |
|---|------|
| <i>Decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444:</i> (Stralcio): <i>Facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della Guardia di finanza, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.</i> (520-101) | 377 |
| PRESIDENTE | 377 |
| <i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305</i> (Stralcio): <i>Ruoli e carriere del personale delle Sovraintendenze, degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti.</i> (520-102) | 378 |
| PRESIDENTE | 378 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 378 |

La seduta comincia alle 9,20.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna intervengono, a loro richiesta, i deputati Ceccherini e Vocino.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, concernente aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte d'identità e dei diritti di segreteria. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-51-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520-51-B, concernente aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte d'identità e dei diritti di segreteria.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire ulteriormente sulle modificazioni apportate dalla Commissione ratifica del Senato a questo disegno di legge, di cui fu già iniziato l'esame in una precedente seduta.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che, in sede di ratifica, nella seduta del 24 ottobre 1950, la nostra Commissione aveva approvato un mio emendamento sostitutivo dell'articolo 3 del decreto legislativo in esame, del seguente tenore:

« La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, 2° comma, e 205, ultimo comma, del testo unico legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà degli assegni fissi percepiti dai segretari stessi ».

Fu anche approvato un altro articolo per il quale veniva abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la precedente.

Tale emendamento aveva la finalità di riportare la ripartizione dei diritti di segreteria al sistema in vigore per la legge del 1915, la quale stabiliva che tali diritti, nelle percentuali stabilite dalla legge, fossero devoluti al segretario comunale e al segretario provinciale fino alla corrispondenza della metà dello stipendio. La legge del 1934, nel confermare la corresponsione fino a tale limite, aggiunse: « esclusa qualsiasi indennità accessoria ».

I colleghi sanno che prima esisteva, come retribuzione dell'impiegato, soltanto lo stipendio, non il caro viveri che è stato una conseguenza della guerra. Un tempo, i diritti di segreteria erano commisurati alla metà di tutte le retribuzioni che gli impiegati percepivano. Oggi lo stipendio corrisponde, grosso modo, alla metà degli assegni che l'impiegato percepisce.

Ora il Senato, ratificando il decreto in esame senza modificazioni, non ha approvato la mia modifica, perché ha ritenuto che con essa si recasse danno ai bilanci comunali e provinciali, e conseguentemente allo Stato, in quanto i bilanci degli enti locali, qualora siano in *deficit*, sono dallo Stato integrati. Questa obiezione del Senato è rispondente alla realtà fino ad un certo punto, perché lo Stato non integra automaticamente nessun bilancio, se non a ragion veduta.

I colleghi ricorderanno, inoltre, che, nel corso della seduta del 18 gennaio 1951, nella quale fu esaminato per la prima volta il disegno di legge tornato dal Senato, lo stesso Sottosegretario per le finanze concordò sulla opportunità di accettare la modificazione apportata dalla nostra Commissione. Il Ministro Petrilli, d'altra parte, ha avuto occasione di comunicare che il disegno di legge

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

concernente lo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, in corso di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, prevede che i diritti di segreteria vadano ripartiti in rapporto sia allo stipendio che alla indennità caroviveri. Ciò, evidentemente, sta a dimostrare come anche il Governo convenga sulla necessità di assimilare l'indennità caroviveri ad un assegno fisso, considerandolo, quindi, parte integrante dello stipendio.

Per queste ragioni, ritengo non sussistano difficoltà per ritornare al testo del disegno di legge da noi, precedentemente, approvato, modificando all'articolo 1, la dizione « alla metà degli assegni fissi » con l'altra « alla metà dello stipendio e della indennità caroviveri » percepiti dai segretari stessi.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto il disegno di legge in esame riguarda più direttamente il Ministero degli interni e quello delle finanze solo collateralmente, devo rendere noto alla Commissione che il mio parere non è del tutto favorevole: io stesso espressi, nell'ultima seduta, alcune riserve che ora devo ripetere. I proventi dalle tasse e dagli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria, vanno divisi — come è noto, nel caso dei segretari comunali — fra l'amministrazione, i segretari stessi e il fondo speciale per l'incremento dell'istruzione professionale della categoria. Evidentemente, aumentando la quota di spettanza dei segretari, il fondo ne riceve nocumento, con danno della categoria che ha tutto l'interesse — interesse esteso di riflesso all'amministrazione ed al pubblico — a che il fondo risponda alle funzioni per le quali è stato creato.

Il caso si presenta diversamente per i segretari provinciali, perché, per essi, il riparto viene fatto esclusivamente fra il segretario od i segretari e l'amministrazione.

Quindi, resta confermato che, aumentando la quota di spettanza dei segretari, viene ad essere diminuita la quota spettante all'amministrazione comunale.

Mi permetto richiamare l'articolo 142 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato nel 1942, che dice: « Le tasse e gli emolumenti che le provincie sono autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti, sono quelli stabiliti nella tabella annessa al regolamento per l'esecuzione della presente legge, e sono

devoluti per metà all'amministrazione provinciale e per l'altra metà al segretario. In nessun caso, però, la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario può eccedere la somma dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria ».

Con l'emendamento aggiuntivo si vorrebbe computare anche il caro viveri.

La posizione del Ministero delle finanze non è una posizione di avversione alle modifiche proposte. Però, gli onorevoli colleghi abbiano presenti le conseguenze cui si andrebbe incontro approvando l'emendamento.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il supero che resta dopo la ripartizione tra la provincia e i segretari va allo stesso fondo, perché tutte le norme per i segretari comunali sono richiamate, poi, genericamente per i segretari provinciali.

Lo stesso Sottosegretario per gli interni, onorevole Bubbio, al congresso dei segretari, espresse pubblicamente questa manifestazione di volontà governativa nell'introdurre nel progetto di legge quanto ho detto: cioè comparare i diritti di segreteria allo stipendio ed al carovita. Io mi rimetto a questa voce più attenuata.

Quel fondo non è affatto un'operazione di Stato. Esso è costituito dalle decurtazioni che lo Stato fa sui diritti percepiti dalle amministrazioni locali e dovrebbe servire ad un determinato scopo, sul quale non è il caso, qui, di discutere. E chiaro, però, che detto fondo non è costituito nell'interesse del bilancio dello Stato, ma di quello di una categoria, la quale non sa come esso sia amministrato.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, passiamo alla votazione.

MIGLIORI. Dichiaro che voterò a favore della proposta Molinaroli, nonostante le riserve fatte dal rappresentante del Governo, perché anche a me risulta che il Sottosegretario per l'interno ha espresso le dichiarazioni cui ha accennato l'onorevole Molinaroli. Nello schema di disegno di legge che sarà quanto prima presentato al Consiglio dei ministri, il problema viene risolto analogamente alla proposta Molinaroli. Noi ripieghiamo, quindi, volentieri dalla posizione che avevamo assunto nella prima fase di questo esame, accettando gli emendamenti Molinaroli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il ripristino del testo approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 24 ottobre 1950, con la sostituzione, nell'articolo 1, della di-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

zione « degli assegni fissi » con l'altra « dello stipendio e della indennità caroviveri ».

(È approvato).

I due articoli risultano pertanto così formulati:

ART. 1.

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1090, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, 2° comma, e 205, ultimo comma, del testo unico legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà dello stipendio e della indennità caroviveri percepiti dai segretari stessi ».

ART. 2.

« Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato. (520-40).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 520-40, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato. L'onorevole Fabriani, relatore, ha facoltà di riferire.

FABRIANI, *Relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che, nelle precedenti sedute del 24 ottobre 1950 e 15 febbraio 1951, illustrai ampiamente il testo e le motivazioni degli emendamenti da me proposti.

Chiedo, inoltre, scusa del ritardo con cui si discute questo provvedimento, ritardo dovuto all'aver cercato di ottenere dalla Ragioneria dello Stato e dal Tesoro un aumento delle indennità di servizio per i sottufficiali e le guardie forestali. Ottenuto questo aumento, si è riusciti anche ad avere dalla IV Commissione finanze e tesoro la retroattività: invece, cioè, della decorrenza dal 1 gennaio, secondo quello che era stato il primitivo parere del Ministero del tesoro, si è ottenuta la decorrenza dal 1 luglio, dando così reale consistenza a tale aumento.

Senonché, nonostante ciò, gli interessati hanno fatto conoscere che non si ritengono ancora soddisfatti, perché la loro condizione rimane ancora notevolmente sperequata rispetto agli appartenenti ai Corpi di pubblica sicurezza, in specie per quanto riguarda l'assistenza.

Si è creduto, pertanto, opportuno presentare un'altra aggiunta, per cui quello che si è ottenuto dal Tesoro rimarrebbe valido per tutto il 1950-51, mentre un più perfetto adeguamento ai Corpi della pubblica sicurezza avrebbe, invece, decorrenza dal 1 luglio 1951.

Va, a tale riguardo, considerato che gli appartenenti al Corpo forestale debbono pagarsi, a proprie spese, la divisa, le scarpe ed altri indumenti, pur essendo assoggettati ad un servizio di indole militare e di polizia. Presenterei, pertanto, a tal fine, il seguente emendamento aggiuntivo:

« A decorrere dal 1° luglio 1951, l'indennità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 marzo 1948 n. 804, modificato dal precedente articolo 1, decade per il personale di cui alla lettera c) dell'articolo 8 del citato decreto, ed allo stesso personale sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali ed il trattamento di quiescenza nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i corrispondenti gradi appartenenti al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

Per il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, per le malattie, ricoveri in ospedali e luoghi di cura, licenze di convalescenza e relativo trattamento economico, nonché per i trasporti in ferrovia, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

Qualsiasi altra disposizione del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, in contrasto con le presenti norme è abrogata ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

Debbo aggiungere soltanto, onorevoli colleghi, che gli agenti e le guardie interessate ritengono che, qualora non si arrivi all'approvazione di questo mio ulteriore emendamento, le loro condizioni di disagio economico e morale continuerebbero ad essere gravi e peggiorerebbero. Pregherei, pertanto, i colleghi di voler accogliere la modifica da me proposta.

BIANCO. Mi associo all'emendamento dell'onorevole Fabriani ed alle considerazioni con le quali egli lo ha illustrato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la consueta formula di ratifica.

« Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, è ratificato con le seguenti modificazioni: »

(È approvata).

L'onorevole Fabriani propone all'articolo 14 del decreto in oggetto, la tabella iscritta al terzo comma sia sostituita, con decorrenza 1° luglio 1950, dalla seguente:

Gruppo A:

| | | |
|--------------------|----|--------|
| Grado IV | L. | 12.000 |
| » V | » | 10.000 |
| » VI | » | 9.000 |
| » VII | » | 8.500 |
| » VIII | » | 7.500 |
| » IX | » | 6.000 |
| » X | » | 6.000 |

Sottufficiali e guardie:

| | | |
|--------------------------------|---|-------|
| Maresciallo maggiore | » | 5.300 |
| » capo | » | 5.150 |
| » ordinario | » | 4.900 |
| Brigadiere | » | 4.350 |
| Vice Brigadiere | » | 4.050 |
| Guardia scelta | » | 3.650 |
| Guardia | » | 3.400 |

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

La formula di ratifica e tale modificazione all'articolo 14 costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

Do lettura dell'articolo 2 proposto dall'onorevole Fabriani:

« L'assegno *ad personam* di cui il personale attualmente gode in base al disposto dell'articolo 28 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sarà riassorbibile nei futuri aumenti della indennità di cui al precedente articolo 1,

solo per effetto di promozione al grado superiore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del nuovo emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Fabriani:

« A decorrere dal 1° luglio 1951, l'indennità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, modificato dal precedente articolo 1, decade per il personale di cui alla lettera c) dell'articolo 8 del citato decreto, ed allo stesso personale sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali ed il trattamento di quiescenza nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo di guardie di pubblica sicurezza.

Per il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, per le malattie, ricoveri in ospedali e luoghi di cura, licenze di convalescenza e relativo trattamento economico, nonché per i trasporti in ferrovia dei sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo di guardie di pubblica sicurezza.

Qualsiasi altra disposizione del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, in contrasto con le presenti norme è abrogata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale emendamento aggiuntivo costituirà l'articolo 3 della legge di ratifica.

Do lettura di un successivo articolo proposto dall'onorevole Fabriani che, se approvato, diverrà il quarto:

« Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della tabella di cui all'articolo 1 verrà fatto fronte per l'esercizio 1950-51 con i fondi stanziati sul capitolo 63 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Gli onorevoli Fabriani, Cappugi, De' Cocci e Spoleti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, nel dare la sua approvazione alla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

concernente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, avendo rilevate le gravi incongruenze contenute in detto decreto, rivolge vivo appello al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, affinché voglia presentare alle Camere, con la maggiore sollecitudine possibile, un disegno di legge che disciplini in modo organico e razionale tale materia.

La Commissione ritiene che gli specifici e delicati compiti affidati al Corpo forestale (cui si aggiungono le imponenti sistemazioni forestali in corso) richiedano che sia soddisfatta tale viva esigenza. Auspica, in conseguenza, che il trattamento economico del personale sia determinato valutandosi le particolari condizioni di assunzione e di servizio, come doti fisiche, raffermie, capacità tecniche, limiti di età, ecc., sì che il Corpo venga provvisto di un trattamento che possa ragguagliarsi a quello delle altre categorie statali simili ».

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Dichiaro di accettare tale ordine del giorno come raccomandazione.

FABRIANI, *Relatore*. Prendo atto dell'accettazione da parte del Governo e non insisto nel chiedere la votazione.

Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro. (520-79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520-79, concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, già discusso dalla nostra Commissione nelle sedute 18 gennaio e del 15 febbraio.

L'onorevole Fabriani, relatore, ha facoltà di parlare.

FABRIANI, *Relatore*. Il provvedimento è già stato a sufficienza illustrato nelle precedenti sedute. Io avevo presentato un emendamento all'articolo 22 del decreto legislativo in oggetto per estendere agli impiegati del tesoro la concessione già fatta a quelli del Ministero dell'interno. Purtroppo, è passato tanto tempo che ormai il beneficio, per la maggior parte degli interessati, è svuotato di contenuto. Comunque mi rimetto ai colleghi.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione permanente (Interni) ha espresso parere favorevole alle modificazioni proposte per la ratifica del decreto legislativo in esame, limitatamente, però, all'emendamento

Vocino, a suo tempo presentato, sull'articolo 21, esprimendo invece parere contrario a quello dell'onorevole Fabriani.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A mia volta, mentre aderisco all'emendamento Vocino, devo esprimere parere contrario a quello dell'onorevole Fabriani: e ciò per un duplice ordine di considerazioni. Anzitutto, con l'accoglimento di esso noi arriveremo fatalmente ad un avviamento di organico; perché, riducendo il periodo di permanenza nel grado inferiore, evidentemente, quando tutti gli interessati avranno superato tale periodo, occorrerà aumentare l'organico del grado inferiore stesso. In secondo luogo, se un provvedimento del genere verrà adottato per i funzionari del Ministero del tesoro, è certo che quelli di tutte le altre amministrazioni avanzeranno richieste consimili, con le ben comprensibili dannose conseguenze.

FABRIANI. Prendo atto delle considerazioni del Sottosegretario per il tesoro e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

(È approvata).

L'articolo 21 del decreto legislativo in esame, cui si riferisce l'emendamento Vocino, è del seguente tenore:

« I posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nei gradi iniziali dei ruoli di gruppi A, B, e C di cui alle annesse tabelle, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado VIII e per quelli di cui all'allegato III al presente decreto, saranno conferiti mediante concorsi per esami, da effettuare con l'osservanza delle disposizioni vigenti, riservati al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, nonché al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del bando di concorso. Agli effetti del computo dei posti disponibili non si tiene conto dei posti già messi a concorso alla data di pubblicazione del presente decreto né, per il ruolo di gruppo B delle pensioni di guerra, dei posti conferibili a norma del precedente articolo 17.

Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per il ruolo per il quale il concorso è bandito. Peraltro, ai fini dell'ammissione ai concorsi da bandire ai sensi del

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951.

presente articolo per il ruolo di gruppo A dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato si prescinde, nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato e dell'Amministrazione centrale del tesoro, dal possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale prescritto dall'articolo 111, terzo comma, del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi per titoli per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nel ruolo del personale subalterno di cui alla tabella C dell'allegato 1 al presente decreto ».

L'onorevole Vocino, dopo il terzo comma, propone di aggiungere il seguente:

« Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo rimanessero scoperti posti messi a concorso, a questi può conseguire la nomina, in eccedenza all'ottavo suddetto, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La formula di ratifica e tale emendamento all'articolo 21 costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128: Attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado. (520-98).

PRESIDENTE. L'onorevole Tesauro ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, concernente l'attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al

personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-98.

Stralcio del decreto legislativo 22 aprile 1947 n. 285: Corresponsione dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (520-99).

PRESIDENTE. L'onorevole Targetti ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente la corresponsione dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-99.

Stralcio del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689: Concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. (520-100).

PRESIDENTE. L'onorevole Repossi ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente la concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-100.

Stralcio del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444: Facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, ai militari della Guardia di finanza, per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra. (520-101).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle finanze ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 9 marzo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DELL'8 MARZO 1951

1948, n. 444, concernente la facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, ai militari della Guardia di finanza per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-101.

Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305: Ruoli e carriere del personale delle Sovrintendenze, degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti. (520-102).

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente i ruoli e carriere del personale delle Sovrintendenze, degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti.

Pongo in votazione la proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-102.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato » (520-40):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro » (520-79):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, concernente aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria » (520-51-B):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadci, Ambrosini, Angelucci Nicola, Basile, Bennani, Berti Giuseppe fu Angelo, Bettinotti, Bianco, Cappugi, Carpano Maglioli, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Fabriani, Geraci, Germani, Giordani, Latorre, Lozza, Migliori, Molinaroli, Notarianni, Quarello, Rappelli, Resta, Sampietro Umberto, Spoleti, Stuani.

La seduta termina alle 11,30.